CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI

Art. 11

Qualora nel territorio della Provincia non vi siano lavoratori capi di famiglia numerosa in numero sufficiente per l'assunzione nelle proporzioni indicate nell'art. 9, i datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere lavoratori che abbiano un numero di figli immediatamente inferiore a quello richiesto e in ogni caso non inferiore a tre.

Versione in vigore dal 19 aprile 1940, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorita' negli impieghi e nei lavori
Estremi	Legge 20 marzo 1940, n. 233
Capo	II — Condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori alle dipendenze dei privati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-ai-capi-di-famiglia-numerosa-di-condizioni-di-priorita/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it